



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio di Gabinetto

Prot.n. 30751 /AREA I

li, 17 luglio 2017

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
= LORO SEDI =
e, per conoscenza

AL SIG. QUESTORE = AVELLINO =
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
=AVELLINO=
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
=AVELLINO=
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
=AVELLINO=

OGGETTO: Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza la nota di chiarimenti formulata dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino concernente le competenze delle **Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo** :

"Si fa riferimento alle recenti disposizioni, inerenti lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi, emanate dal Dipartimento di P.S. (circolare del 7/06/2017) e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (nota del 19/06/2017), richiamate dalle prefetture datate 12 e 22 giugno 2017.

Le predette disposizioni, a seguito degli eventi che hanno interessato di recente la città di Torino, non hanno di fatto modificato, a parere della Scrivente, il quadro normativo delineato dal T.U.L.P.S. e dalle numerose indicazioni, fornite con note e circolari dal Ministero dell'Interno, sulle competenze



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Sembra rilevarsi, piuttosto, la necessità di verifica, da parte delle Autorità Locali, dell'eventuale sussistenza di elementi di criticità, che comportino l'adozione di misure di safety e di security aggiuntive.

Con la presente, pertanto, si intende richiamare alcune disposizioni tuttora vigenti che delineano le effettive competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai fini di un auspicabile miglioramento e semplificazione dell'attuale dispositivo di intervento delle stesse.

In primis si intende richiamare la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. prot. P529/4109 sott. 44/B del 2 luglio 2003, che ha chiarito che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico, essendo sufficiente, in tali casi, che il titolare dell'attività ottemperi agli obblighi previsti dall'ultimo comma del Titolo IX del D.M. 19/08/96, ovvero l'obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la dichiarazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Tale documentazione potrebbe essere implementata con la dichiarazione circa l'osservanza delle nuove disposizioni di cui alle richiamate circolari del Dipartimento di P.S. (circolare del 7/0672017) e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (nota del 19/06/2017).

Del resto, ai soli fini della sussistenza delle condizioni di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM Interno 19/08/1996 lettera a), come modificato dal DM Interno 18/12/2012, sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi, allegata al medesimo decreto, i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Con nota prot. 10829 del 13/07/2010, il Ministero dell'Interno ha altresì chiarito che i gruppi di attrazione che non costituiscono "parco di divertimento" non devono essere oggetto di parere della Commissione di Vigilanza.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

Le vigenti disposizioni di cui alla legge 7/10/2013 n° 112, inoltre, hanno introdotto semplificazioni procedurali (SCIA al Comune in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento previste dal TULPS), nel caso in cui si verificano le condizioni di affollamento massimo non superiore a 200 persone e che l'evento si svolga entro le 24 ore dal giorno di inizio.

Tuttavia, a seguito dell'emanazione delle recenti disposizioni sopra richiamate, conseguenti ai noti avvenimenti di Torino, ed in contrasto con le consolidate prassi autorizzative già adottate in passato dai medesimi Comuni per le stesse manifestazioni, pervengono, al Comando VV.F. di Avellino, innumerevoli richieste di partecipazione a Commissioni Comunali di Vigilanza, anche nei casi in cui la competenza delle medesime risulterebbe esclusa dai richiamati riferimenti normativi.

A titolo di esempio, si citano di seguito le situazioni che frequentemente si riscontrano in sede di riunione della Commissione, per le quali non è necessario il nulla osta da parte della Commissione stessa:

- 1) *Presenza di attrazioni non riconducibili né inquadrabili nei "parchi di divertimento".*
Sono soggetti al parere di idoneità della Commissione Provinciale di vigilanza i parchi di divertimento di cui all'art. 2 – comma 1 - lett. D – del D.M. 18/05/2007, che definisce la nozione di "parco di divertimento", inteso quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e, per il cui esercizio, l'art. 142, 9° comma – lett. b del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 dispone l'acquisizione del parere d'idoneità della Commissione sopracitata;
- 2) *Giostre, attrazioni gonfiabili e simili già munite del codice identificativo che, come noto, viene rilasciato dai comuni alle condizioni indicate nel D.M. 18/05/2007, previa acquisizione del nulla osta delle Commissioni comunali di Vigilanza competenti per territorio;*
- 3) *Sagre paesane, spettacoli e/o concerti in luoghi all'aperto (piazze, aree urbane, etc.), non delimitati da recinzione, ad accesso libero che, ancorché provvisti di palchi o pedane per artisti, ovvero di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora installate in aree accessibili al pubblico, sono privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico. Si ritiene che in tale ultima fattispecie non rientrino, per esempio, le attrezzature destinate*



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

alla consumazione dei prodotti alimentari nell'ambito di sagre o attività ricreative di vario tipo;

- 4) Gallerie, esposizioni, mostre e fiere, per le quali è stato più volte chiarito che non sono di per sé sottoposte al regime autorizzatorio dettato dal combinato disposto degli artt. 68 e 80 TULPS (vedasi nota di questa Prefettura già indirizzata ai Sindaci della Provincia prot. n° 20173/Areall/CVPS del 16/10/2003).

Si ritiene, comunque, che **eventi che possano essere qualificati come attività di pubblico spettacolo**, anche se svolti in luoghi all'aperto e privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, debbano comunque meritare maggiore attenzione e particolari cautele. E' il caso, ad esempio, di eventi musicali o attrazioni medio-grandi, che richiedono, in tal caso, a prescindere dalle competenze delle Commissioni di Vigilanza, l'adozione di misure di security e safety, sulle quali può essere chiamato ad esprimersi il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica.

Attesa, infine, anche la necessità di dover individuare efficaci soluzioni organizzative in rapporto all'attuale elevato numero di Commissioni cui il Comando è quotidianamente chiamato a partecipare ed alla effettiva disponibilità di personale tecnico, si ritiene opportuno altresì che i Sindaci individuino preventivamente le attività di pubblico spettacolo e di trattenimento, per le quali sussiste la competenza della Commissione di Vigilanza, anche al fine di predisporre, con adeguato anticipo, le convocazioni con la relativa dovuta documentazione tecnica, per assicurare una serena ed efficace valutazione, da parte dei componenti delle Commissioni medesime."

IL PREFETTO
(Sessa)